

# **TI\_GERICHTE 15.2022.79 vom 23. September 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-09-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2022.79](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2022.79)

FR: TI\_GERICHTE 15.2022.79 du 23 septembre 2022

IT: TI\_GERICHTE 15.2022.79 del 23 settembre 2022

## **Regeste**

Esecuzione in via di realizzazione del pegno. Stato di riparto. Privilegio del creditore a beneficio dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

## **Erwägungen**

### **E. 2**

La ricorrente sostiene che lo stato di riparto non tiene conto del privilegio conferito all'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, in violazione dell'art. 841 cpv. 1 CC, sicché – a suo dire – dev'ess ere modificato nel senso di ridurre gl'importi destinati agli altri creditori pignorati, in particolare quello della PI 1, al fine di corrispondere a essa integralmente il suo credito. In proposito fa valere che i lavori oggetto del credito garantito dall'ipoteca degli artigiani e imprenditori ha indubbiamente contribuito ad aumentare il valore della proprietà, dal momento che – secondo essa – prima dei lavori di ristrutturazione il fondo valeva fr. 1'000'000.– e in seguito è stato aggiudicato alla PI 1 per fr. 1'700'000.–. Da parte sua, l'Ufficio premette che il credito dell'insorgente è stato iscritto nell'elenco oneri in 5 a posizione, circostanza ch'essa non ha contestato. Ciò posto, dal momento che il prezzo a cui è stato aggiudicato il fondo (fr. 1'700'000.–) non è sufficiente per pagare tutti i creditori pignorati, l'UE rileva che quelli al beneficio dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sono andati totalmente perdenti, motivo per cui verrà loro fissato un termine per promuovere al foro dell'esecuzione l'azione tendente al riconoscimento del diritto di essere pagati sull'importo del ricavo assegnato ai creditori pignorati anteriori, conformemente all'art. 117 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42) .

### **E. 2.1**

Giusta l'art. 112 cpv. 1 RFF, incassato integralmente il ricavo della vendita, l'ufficio allestirà lo stato di riparto sulla base del risultato della procedura di appuramento dell'elenco degli oneri. I crediti accertati in base a questo procedimento non potranno più venir contestati giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado. Ne consegue che l'autorità di vigilanza, adita con un ricorso contro lo stato di riparto, di principio deve limitarsi a esaminare se esso corrisponde all'elenco degli oneri, atteso che quest'ultimo costituisce il fondamento della ripartizione. Siffatta restrizione del potere di cognizione implica che in questa sede si deve forzatamente prescindere dal decidere questioni di diritto materiale relative all'esistenza, al grado e all'importo dei crediti inseriti nell'elenco degli oneri (sentenza della CEF 15.2019.74 dell'11 dicembre 2019, consid. 1.1; cfr. DTF 120 III 24 consid. 3 ).

### **E. 2.2**

Nel caso in rassegna, conformemente alla predetta norma, l'UE si è limitato a trascrivere nello stato di riparto i crediti così come inseriti nell'elenco oneri passato in giudicato (consid. C e F), sicché nulla può essergli rimproverato da questo punto di vista, la ricorrente non potendo più rimettere in discussione nello stadio della ripartizione il grado e l'importo dei crediti pignorati ivi iscritti (art. 43 cpv. 1 RFF, applicabile per il rinvio dell'art. 102 RFF anche nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare). Per quanto attiene invece al privilegio dei creditori a beneficio dell'ipoteca degli artigiani o imprenditori in caso di perdita giusta l'art. 841 cpv. 1 CC, come ha rettamente rilevato nelle osservazioni, l'ufficio d'esecuzione è unicamente tenuto a fissare loro il termine di dieci giorni per promuovere al foro dell'esecuzione l'azione tendente al riconoscimento del diritto di essere pagati sull'importo del ricavo assegnato ai creditori pignorati anteriori (art. 117 cpv. 1 RFF) e, ove tale azione venga tempestivamente presentata, a sospendere il riparto limitatamente alle "somme in litigio" (art. 117 cpv. 2 RFF), ovvero ai dividendi spettanti ai creditori convenuti (sentenza della CEF 15.2014.121 del 6 marzo 2015, consid. 3, massimato in RtiD 2015 II 929 n. 72c ). Trattandosi di una questione di diritto materiale, non spetta invero all'UE né all'autorità di vigilanza accertare se sono dati i presupposti dell'art. 841 cpv. 1 CC, bensì al competente giudice del merito secondo l'art. 117 cpv. 1 RFF (DTF 110 III 79 consid. 3/a). È solo in quella sede che l'insorgente potrà far valere il suo privilegio. Il ricorso si rivela dunque manifestamente irricevibile per incompetenza materiale della Camera a decidere su tale oggetto.

### **E. 3**

Stante il suo esito, si giustifica di rinunciare alla notificazione della sentenza alle altre parti interessate, cui il ricorso non è stato comunicato (art. 9 cpv. 2 LPR).

### **E. 4**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione all'avv. . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, sede di Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.